

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.)

Università degli studi di Palermo
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
rsupa@unipa.it

nota inviata a mezzo posta elettronica

Prot. n. 21 del 12 maggio 2015

Al Direttore Generale dell'Università di Palermo
e, p.c.:
Al Magnifico Rettore
Al Delegato del Rettore per le relazioni sindacali
Al Dirigente dell'Area Risorse Umane
Al Responsabile del Settore Relazioni Sindacali
Al Comitato Unico di Garanzia
Alle OO.SS. di Comparto
Al Personale TAB

Oggetto: *Sentenza TAR Lazio n. 5714/2015 – annullamento Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2014 – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.*

In riferimento alla Sentenza TAR Lazio di cui all'oggetto, che sostanzialmente riporta nell'alveo della contrattazione la disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, colpisce e preoccupa l'inconsueta calma dell'Amministrazione universitaria che invece è solitamente rapida nel conformarsi alle normative che riguardano il Personale.

Anche a beneficio dei lavoratori che leggono la presente per doverosa e opportuna conoscenza si rammenta che la Circolare del D.F.P., annullata dal TAR Lazio il 17 aprile 2015, disciplinava le modalità di giustificazione delle assenze suddette con fruizione di permessi sia retribuiti sia personali già previsti nel CCNL, di fatto modificando unilateralmente una disciplina prettamente contrattuale.

Di conseguenza, la S.V., con nota prot. n. 24556 del 3 aprile 2014, ha giustamente fornito le indicazioni necessarie per adeguare la nostra Amministrazione alle disposizioni impartite dal D.F.P. con la Circolare oggi dichiarata nulla.

Alla luce di tale annullamento, operato con Sentenza TAR Lazio, e tenuto conto delle motivazioni in diritto esplicitate nella pronuncia, che sostanzialmente riportano all'esigenza di garantire il diritto alla salute, la scrivente RSU ritiene plausibile che, in attesa di nuove direttive più puntuali da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, debba trovare nuovamente applicazione il dettato normativo previsto dall'art 55 septies, comma 5 ter, del D.lgs. n. 165/2001, applicando la disciplina giuridica ed economica vigente prima dell'emanazione della Circolare che Codesta Direzione Generale ha diffuso il 3 aprile 2014, prot. n. 24556.

In particolare, si invita la S.V. ad impartire agli uffici competenti idonee disposizioni affinché le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici vengano imputate a malattia, secondo, peraltro, quanto previsto dagli orientamenti applicativi dell'ARAN antecedenti alla Circolare annullata ed in ultimo dalla Circolare MIUR prot. n.7457 del 6 maggio 2015.

La scrivente RSU, infine, invita la S.V. a voler attribuire alla presente richiesta il carattere di urgenza, tenuto conto che le assenze in argomento, in alcuni casi, incidono pesantemente sui criteri di calcolo del coefficiente di presenza utilizzati nella valutazione della performance individuale del Personale TAB.

Cordiali saluti.

La Rappresentanza Sindacale
Unitaria di Ateneo